



CITTÀ
DI ANDRIA

Provincia Barletta – Andria – Trani

Prot. n. 44172 del 20 MAR. 2015

AUTORIZ. PAESAGGISTICA N. 26 DEL 20 MAR. 2015

UFFICIO DI PIANO E PIANIFICAZIONE STRATEGICA

IL DIRIGENTE

VISTA la nota del **08/09/2014** prot. gen. n. 69532, con la quale il sig. **Sgaramella Francesco**, nato ad Andria (BT) 01/09/1975 ed ivi residente in via Don Riccardo Lotti n. 240, in qualità di proprietario, con cui richiedeva l'autorizzazione paesaggistica per i lavori di miglioramento fondiario consistente nella realizzazione di un frutteto (cilegeto) specializzato, il tutto ricadente sul fondo rustico ubicato in agro di Andria, alla Contrada Bosco di Spirito, riportato nel N.C.T. al fg. 161 p.lle 181, 182, 330, 177, 178, 10, 161, 168, 176;

VISTI gli elaborati presentati, in triplice copia, comprendenti ciascuno:

- **relazione paesaggistica** (con allegato rilievo fotografico, stralcio IGM, PUTT, PAM, visure e stralcio catastale);
- **copia atto di proprietà;**

il tutto collegata all'istanza sopra citata, e redatte dall'Agronomo Junior Guglielmi Mauro, preordinati alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato con il D.Lgs. n. 42/2004 e gli interventi da realizzare, riportato in zona «E3» del P.R.G. vigente e ricadente in ambito esteso "C" del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio appresso specificato;

VISTA la nota dello Sportello Unico per L'Edilizia del **18/09/2014** prot. n. 72893, con la quale trasmette, in triplice copia, la prevista documentazione tecnico – amministrativa relativa alla richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi sia delle N.T.A. del P.U.T.T./p vigente e sia dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., al fine di essere esaminata dalla Commissione Locale per il Paesaggio ed emettere il relativo parere paesaggistico;

CONSIDERATO che con nota del **13/11/2014** prot. gen. n. 93167 si comunicava al Settore S.U.E. di trasmettere la seguente documentazione tecnica integrativa: **elaborato progettuale** in cui è riportato il sesto d'impianto della coltura in scala adeguata, debitamente timbrato e firmato; **stralci del P.U.T.T./p vigente con puntuale indicazione dell'area oggetto d'intervento**, debitamente timbrati e firmati; **verifica compatibilità delle opere a realizzarsi al PPTR adottato**; ulteriori n. 2 copie della **relazione paesaggistica**, al fine dell'espressione del parere della Commissione Locale per il Paesaggio;

VISTA la nota del **27/11/2014** prot. gen. n. 97408, con la quale il richiedente, trasmetteva la documentazione integrativa richiesta al fine di essere esaminata in Commissione Locale per il Paesaggio l'intervento in questione e precisamente i seguenti documenti: **elaborato progettuale** in cui è riportato il sesto d'impianto della coltura in scala adeguata; **stralci del P.U.T.T./p vigente**; **verifica compatibilità delle opere a realizzarsi al PPTR adottato**; ulteriori n. 2 copie della **relazione paesaggistica**; recepiti da questo Settore in data **10/12/2014** prot. n. 101097, in attuazione al disposto del comma 1bis dell'art. 5 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.;

PRESO ATTO che in data **22/01/2014** la Commissione Locale per il Paesaggio: "... analizzata la documentazione allegata all'istanza, verificato l'assenza dei componenti esperti geologo e agronomo, l'esame della pratica viene RINVIATA alla prossima seduta utile.", giusto verbale n°2 o.d.g.) n° 1, acclarato al ns. prot. n. 8820/15 del 29/01/2015;

PRESO ATTO che in data **29/01/2014** la Commissione Locale per il Paesaggio: "... analizzata la documentazione allegata all'istanza, verificato la tipologia d'intervento e la sua compatibilità con i regimi di tutela presenti nell'area presenti nell'area oggetto d'intervento, all'unanimità esprime parere FAVOREVOLE.", giusto verbale n°3 o.d.g.) n° 2, acclarato al ns. prot. n. 8833/15 del 29/01/2015;

VISTA la nota del **03/02/2015** prot. n. 9889 di trasmissione alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Foggia e Bat, della documentazione prodotta dall'interessato, della relazione tecnico-illustrativa a firma del Responsabile del Procedimento e dei pareri espressi della Commissione Locale per il Paesaggio nelle sedute del 22/01/2015 e 29/01/2015 per la richiesta del parere vincolante di cui ai commi 5 e 8 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, inviata anche all'interessato quale



CITTÀ
DI ANDRIA

Provincia Barletta – Andria – Trani

comunicazione di inizio del procedimento mediante lo Sportello Unico per l'Edilizia con nota del 03/02/2015 prot. n. 9961;

CONSIDERATO che in data **24/03/2015** con prot. n. 4139, acclarata al nostro protocollo generale al n. 26672 del 26/03/2015, la competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici comunicava a questo Settore, che esaminata la documentazione in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 146 co. 7 del d.lgs n. 42/04, e considerato il sistema vincolistico ricadente nell'area oggetto d'intervento, esprimeva **parere favorevole alla realizzazione delle opere richieste alle seguenti condizioni:**

- *“Pur mantenendo l'assetto geometrico del sesto d'impianto previsto, si prescrive di saltare di tanto in tanto, ed in maniera irregolare, la piantumazione degli elementi arborei, al fine di uniformare paesaggisticamente l'impatto visivo del cilliegeto con la ruralità e naturalità dei luoghi;*
- *tutti i beni e le costruzioni rurali diffuse nell'area oggetto dell'intervento, compresi i muretti a secco e gli elementi vegetazionali naturali preesistenti, dovranno essere preservati nel loro stato originario, coerentemente a quanto previsto al punto a5) , comma 3 , dell'art. 71 delle NTA del PPTR..”;*

Il presente parere è da intendersi valido nelle more dell'entrata in vigore del PPTR approvato, a decorrere dalla quale data, resta responsabilità di codesto Ente la verifica della conformità delle trasformazioni oggetto dell'istanza alle sopraggiunte norme, oltre l'eventuale re-inoltro a questi Uffici per le valutazioni di competenza.”

PRESO ATTO che in data **07/04/2015** la Commissione Locale per il Paesaggio: “... considerato che: 1) In data 16/02/2015 con DGR Puglia n. 176 pubblicato sul BURP n. 40 del 23/03/2015 veniva approvato il PPTR Regione Puglia; 2) dalla data di emissione del proprio parere (Verb. n. 3 odg. n. 2 del 29/01/2015) alla data odierna sul sito di progetto non sono intervenute modifiche e/o emendamenti a seguito dell'approvazione del Piano; 3) i contenuti del progetto presentato non sono in contrasto con le prescrizioni d'uso e le misure di salvaguardia e/o utilizzazione relativamente sia ai Beni Paesaggistici e sia gli Ulteriori Contesti ivi presenti, nel confermare il parere già espresso e della luce delle prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza del 24/03/2015 prot. n. 4139, all'unanimità si esprime **FAVOLEVOMENTE** al rilascio dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 90 delle NTA del PPTR vigente.”, giusto verbale n°9 o.d.g.) n° 2, acclarato al ns. prot. n. 30551/15 del 08/04/2015;

RILEVATO che il parere della Commissione Locale per il Paesaggio assume natura vincolante nei confronti delle determinazioni di questo Settore, ai sensi dell'art. 3 comma 5 del vigente Regolamento per il funzionamento e la composizione della Commissione Locale per il Paesaggio approvato con Deliberazione n. 34 del 12/02/2010;

PRESO ATTO che l'intervento ricade su aree e/o immobili tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 ovvero in base alla legge, a termini degli art. 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, del D.Lgs. 42/2004; inoltre è interessato da beni paesaggistici di cui al co. 2 dell'art. 38 delle N.T.A. del P.P.T.R.;

RILEVATO che il parere della competente soprintendenza assume natura vincolante in quanto:

- non è stata eseguita la verifica da parte del Ministero per i beni e le attività culturale dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici e in quest'ultimi, non sono state approvate le prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d);

come previsto dal comma 5 dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

CONSIDERATO che dal parere della Commissione Locale per il Paesaggio si evince che: “...non sono intervenuti dalla data del parere già rilasciato da questa commissione alla data odierna modifiche e/o emendamenti nelle norme di riferimento tra il PPTR adottato e il PPTR approvato sul sito d'intervento”, rendendo perdurante il parere della competente Soprintendenza rispetto al PPTR approvato in via definitiva;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 8, art. 106 del PPTR approvato: “Dalla data di approvazione del PPTR cessa di avere efficacia il PUTT/p”.

VISTO il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.), approvato con Delibera di Giunta Regionale n° 176 del 16/02/2015, pubblicato sul B.U.R.P. n. 40 del 23/03/2015;



CITTÀ
DI ANDRIA

Provincia Barletta – Andria – Trani

VISTO l'art. 9 della L.R. n. 20 del 07/10/2009, rubricato "Rilascio dell'autorizzazione paesaggistica" e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 11 gennaio 2010, n.8 con cui la regione Puglia ha attribuito al Comune di Andria la delega dell'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, disciplinandone le modalità di esercizio, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 7 ottobre 2009, n.20;

VISTO l'art. 1, comma 1, secondo periodo della L.R. n. 8 del 24/03/1995;

VISTO il regolamento per il funzionamento e la composizione della Commissione Locale per il Paesaggio approvato con deliberazione n. 34 del 12 febbraio 2010;

VISTA la Disposizione Sindacale e del Segretario Generale avente prot. n. 16151 del 26/02/2014 relativo all'incarico temporaneo per l'adozione dei provvedimenti in materia di tutela paesaggistica a favore dell'ing. Santola Quacquarelli;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n°241;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267;

Rilascia

al sig. **Sgaramella Francesco**, nato ad Andria (BT) 01/09/1975 ed ivi residente in via Don Riccardo Lotti n. 240, in qualità di proprietario, la presente

AUTORIZZAZIONE paesaggistica

ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004

ai sensi dell'art. 90 delle N.T.A. del PPTR approvato con Delibera di G.R. n° 176 del 16/02/2015

relativa ai lavori di miglioramento fondiario consistente nella realizzazione di un frutteto (ciliegeto) specializzato e annesso impianto di irrigazione di soccorso localizzato, previa estirpazione di vecchi frutteti, il tutto ricadente sul fondo rustico ubicato in agro di Andria, alla Contrada Bosco di Spirito, riportato nel N.C.T. al fg. 161 p.lle 181, 182, 330, 177, 178, 10, 161, 168, 176, **con le prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Bari, BAT e Foggia trasmesse con nota prot. n. 4139 del 24/03/2015, acclarata al nostro protocollo generale al n. 26672 del 26/03/2015, di seguito riportate:**

- "Pur mantenendo l'assetto geometrico del sesto d'impianto previsto, si prescrive di saltare di tanto in tanto, ed in maniera irregolare, la piantumazione degli elementi arborei, al fine di uniformare paesaggisticamente l'impatto visivo del ciliegeto con la ruralità e naturalità dei luoghi;
- tutti i beni e le costruzioni rurali diffuse nell'area oggetto dell'intervento, compresi i muretti a secco e gli elementi vegetazionali naturali preesistenti, dovranno essere preservati nel loro stato originario, coerentemente a quanto previsto al punto a5), comma 3, dell'art. 71 delle NTA del PPTR.;"

il tutto in conformità al progetto approvato, i cui elaborati allegati alla presente ne fanno parte integrante ed inscindibile.

La presente autorizzazione non contiene valutazioni in materia urbanistico-edilizia, non costituisce titolo abilitativo all'esecuzione dell'intervento e non contiene pareri e/o altri atti di consenso previsti per la realizzazione dello stesso intervento da leggi, regolamenti e piani a valenza territoriale. L'Autorizzazione è efficace per un periodo di CINQUE anni secondo le disposizioni del comma 4, art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

Fanno parte integrante della presente autorizzazione i seguenti elaborati disponibili agli atti dell'ufficio: relazione paesaggistica (con allegato rilievo fotografico, stralcio IGM, PUTT, PAM, visure e stralcio catastale); nonché la seguente documentazione integrativa: elaborato progettuale in cui è riportato il sesto d'impianto della coltura in scala adeguata; il tutto muniti di regolare visto.

Ai sensi del comma 4, art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n°241, si rende noto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Puglia – Bari, Piazza Massari, 6, 70122 BARI entro 60 (sessanta) giorni ovvero, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni.



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL DIRIGENTE INCARICATO
TUTELA PER IL PAESAGGIO
Ing. Santola QUACQUARELLI